



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PARCO DIVERTIMENTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2004

Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 12.02.2008

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, sia per il tradizionale Parco Divertimenti di settembre, sia per i complessi non costituenti il parco tradizionale, sono disciplinate, oltre che dalla legge 18.03.1968 n. 337, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 PARCO DI SETTEMBRE

Nel Comune di Vicenza il Parco tradizionale, di seguito definito "Parco Divertimenti" è quello che si svolge in settembre a decorrere dall'ultima settimana di agosto alla terza domenica di settembre, ultima settimana facoltativa.

Accanto al Parco Divertimenti, con un apposito regolamento, sono regolati i complessi minori nella città.

La composizione del Parco Divertimenti viene stabilita, una volta individuata l'area a ciò destinata con deliberazione della Giunta Municipale (sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria) salvo revisione quinquennale di essa ed in ogni caso, qualora si proceda all'individuazione di una nuova area.

L'organico delle attrazioni presenti nel Parco Divertimenti è determinato annualmente con Delibera di Giunta.

Art. 3 TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DI SETTEMBRE

I frequentatori fissi del Parco Divertimenti di settembre sono coloro i quali tradizionalmente vi partecipano.

Alla data di applicazione del seguente Regolamento, sono considerati frequentatori fissi tutti coloro i quali sono compresi nell'elenco stilato con provvedimento del direttore del Settore Sviluppo Economico e allegato al presente Regolamento, viste le risultanze degli atti conservati presso i competenti uffici comunali.

Art. 4 CONCESSIONI A TITOLO PRECARIO

A completamento dell'Organico del Parco Divertimenti, l'Amministrazione Comunale può rilasciare annualmente concessioni a titolo precario, in caso di supplenze

Dette concessioni, fino a un massimo di 5, attribuiscono ai frequentatori del Parco Divertimenti il punteggio ai fini dell'acquisizione della "qualità di frequentatore fisso", ma non costituiscono diritto di ammissione al Parco Divertimenti per gli anni a venire, comprese le giostre a rotazione e le novità.

Le concessioni a titolo temporaneo vengono rilasciate sulla base di graduatorie redatte per tipologie di attrazioni vacanti nel Parco Divertimenti, assicurando un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazione.

Art. 5 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE A TITOLO ORDINARIO E PRECARIO

Nella concessione delle aree a titolo ordinario il requisito prioritario è costituito dall'anzianità di frequenza al Parco Divertimenti. Il titolare dell'attrazione non deve avere procedimenti penali in corso.

Per le concessioni a titolo precario verranno presi in considerazione i seguenti requisiti preferenziali:

- L'anzianità di domanda dall'entrata in vigore del presente Regolamento dello Spettacolo Viaggiante.
- L'anzianità di appartenenza alla categoria di desumersi dalla data di iscrizione al REA, ex Registro Ditte, della Camera di Commercio.
- Non avere procedimenti penali in corso, come risultante dalla corrispondenza tra Comune e Procura della Repubblica.

I suddetti requisiti sono da documentarsi al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità di questa.

Dell'eventuale concessione viene data comunicazione agli interessati per iscritto, almeno 40 giorni prima della data d'inizio del Parco Divertimenti, con contestuale fissazione del termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla Legge e dal Regolamento Comunale, che non può essere inferiore a giorni 15 (quindici) dalla data di inizio del parco.

La concessione è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura e nel termine indicati dalle leggi e dai regolamenti comunali e previo versamento di un deposito cauzionale determinato in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro i quali intendono ottenere la concessione a installare attrazioni nel Parco Divertimenti di settembre devono presentare domanda in competente bollo al Sindaco, entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione e archiviate.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

- Generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, numero di partita iva e numero di codice fiscale).
- Tipologia dell'attrazione specifica che si intende installare nonché il numero e le misure della medesima, dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, con relative targhe. Dell'attrazione, dei carri-abitazione e dei mezzi di carico dovranno essere indicate le esatte e reali dimensioni.
- Autocertificazione di residenza e di stato di famiglia, con fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.
- Fotografie dettagliate dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione.
- Numero della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se il richiedente non risiede nel Comune di Vicenza.
- Numero di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio.

La mancanza delle indicazioni e della documentazione comporta l'inammissibilità delle domande.

Art. 7 FREQUENZA AL PARCO DIVERTIMENTI

A decorrere dall'edizione del 1989, alla frequenza al Parco Divertimenti da parte di coloro che non possono considerarsi frequentatori fissi, si attribuisce un punto, per ogni anno di partecipazione.

Il precariato attribuisce un punto per ogni anno di presenza. Nel caso si rendessero liberi uno o più posti, il titolare dell'attrazione che ha in quel momento il punteggio più alto, con un minimo di 5 punti, può occupare il posto.

Si procederà alla visione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per verificare l'anzianità di ogni singolo componente.

Art. 8 CONCESSIONE DELLE AREE PER LA PARTECIPAZIONE AL PARCO DIVERTIMENTI

Gli ammessi a partecipare al Parco Divertimenti devono produrre nei termini dati dall'Amministrazione Comunale la seguente documentazione, pena l'esclusione dal parco:

- Copia della polizza assicurativa R.C. e relativa quietanza dell'attrazione (valida per il periodo del parco divertimenti).
- Marca da bollo da euro 10,33 (o valore aggiornato).
- Copia della licenza comunale.
- Copia del certificato di collaudo statico dell'attrazione, nonché di ogni altra documentazione richiesta, per ottenere il parere preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al quale è subordinato il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.

Ai concessionari è richiesto un deposito cauzionale, di un ammontare commisurato all'estensione dell'area, cauzione che i concessionari devono versare al Comune entro il 30 luglio, pena la decadenza alla concessione stessa.

Il deposito cauzionale non è restituito se il concessionario rinuncia all'area assegnata.

Art. 9 ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'allestimento del Parco Divertimenti avviene sotto il controllo degli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione nell'area delle attrazioni di pari tipologia, in considerazione della globalità del parco stesso, in base alla graduatoria dei punteggi annualmente stilata.

Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i 5 (cinque) giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per l'apertura del parco.

E' vietato ai concessionari di iniziare l'installazione delle attrezzature prima e dopo il periodo di cui al comma precedente.

Per lo smontaggio delle attrezzature sono riservati i 3 (tre) giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco.

E' vietato ai concessionari di abbandonare l'area con la propria attrazione oppure smontare la medesima, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 2.

Lo smontaggio delle attrezzature prima dei termini sopra citati, è consentita in via eccezionale soltanto in casi di comprovata necessità e a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione interna è tenuta a segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni problema che dovesse insorgere durante lo svolgimento del Parco Divertimenti. È consentito comunque a ogni titolare di concessione, con rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale, segnalare problemi

inerenti il regolare funzionamento del parco.

E' nominata dall'Amministrazione Comunale la Commissione Interna così formata:

- a) n. 1 funzionario comunale del Settore Sviluppo Economico.
- b) Polizia Municipale.
- c) n. 3 rappresentanti sindacali più rappresentativi tra gli operatori presenti nel Parco Divertimenti.
- d) n. 1 tecnico AMCPS.
- e) n. 1 tecnico AIM.

Art. 10 REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria dello Spettacolo Viaggiante, stabilisce:

- La data di inizio e del termine del Parco Divertimenti.
- Gli orari di funzionamento quotidiano del Parco Divertimenti
- I termini per la installazione e lo smontaggio delle attrazioni.
- Le modalità di ricovero e dei mezzi di carico e delle carovane abitazione.
- La disciplina e l'uso degli apparecchi sonori.

Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni. Inoltre, deve provvedere alla manutenzione dell'attrazione per il decoro per Parco Divertimenti.

Art. 11 OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità di ogni tipo per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare indipendentemente della concessione rilasciata.

I concessionari devono osservare il Regolamento interno del Parco Divertimenti ed in particolare:

- Rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro.
- Rispettare gli ordini e le disposizioni, impartite dal personale incaricato dell'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie.
- Esporre in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi.
- Tenere un comportamento corretto con il pubblico frequentante il parco.
- Tenere un volume della musica che non rechi disturbo a frequentatori e residenti, come regolamentato da apposita Delibera Comunale.
- Rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione.

Ai sensi delle normative vigenti in materia di trattamento di animali, è vietato l'utilizzo di animali vivi durante il gioco e/o come premi nei giochi di tiro a segno o simili nel parco divertimento.

Art. 12 ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI

La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale ed esclusivamente attraverso le vie indicate da tali incaricati.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrazioni durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale pena la revoca della concessione e le più gravi sanzioni di cui all'art. 27, comma II, punto 3 in caso di recidiva.

L'accesso dei concessionari all'area destinata al Parco Divertimenti con i mezzi di carico per il

montaggio delle attrazioni, è consentito alla data stabilita dall'Amministrazione Comunale.
Anche durante tale periodo, anteriore all'inizio delle attività del Parco Divertimenti, dovranno rispettarsi scrupolosamente le norme del seguente Regolamento.
La partecipazione al Parco è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione.
L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine dell'attività del Parco Divertimenti comporta l'automatica esclusione dall'edizione successiva salvo i casi di cui all'art. 18, comma I e II.
La recidiva comporta l'applicazione dell'art. 27, comma II, punto 3.

Art. 13 CAROVANE ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 6, ha luogo nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale.
E' assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art.14 CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

L'attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzata dall'Amministrazione. Su richiesta scritta possono essere modificate le misure di ingombro, valutati i motivi e fatto salvo che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe.
L'Amministrazione si riserva comunque di verificare l'impatto di ciascuna attrazione in relazione al sito ove vengono collocate, e l'eventuale esclusione nel caso non fosse conforme all'ingombro precedentemente dichiarato e autorizzato dall'Amministrazione.
Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare dell'Autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari maggiorenni conviventi, così come risultante dallo stato di famiglia.
E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione o di società successiva alla data di concessione.
L'inosservanza di quanto sopra, comporta l'assoggettabilità degli interessati ai provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento.
L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune deve essere esposta nell'attrazione in modo ben visibile al pubblico.
Le piccole attrazioni che si accompagnano all'attrazione principale, potranno essere autorizzate, con un massimo di 1 per ogni richiedente, a giudizio dell'Amministrazione, compatibilmente con lo spazio a disposizione, salvo i diritti acquisiti e opportunamente documentati. Esse dovranno essere omologate e provviste di valida assicurazione, e dovrà esserne fatta apposita domanda nei termini previsti per le attrazioni principali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 15 ATTRAZIONE DI NOVITA'

Ai fini del presente Regolamento, si intende come attrazione di novità quella che esprime caratteristiche nuove, adatta a coprire carenze nel parco divertimenti, non è simile ad altre attrazioni già esistenti, tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare e non è stata presente al Parco Divertimenti nel quinquennio precedente. Nell'eventualità che per la medesima attrazione di novità vi siano più richieste si procede con i criteri di cui all'art. 5.

Art. 16 CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE

I frequentatori fissi, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare richiesta di concessione della licenza, nel medesimo termine di cui all'art 6, comma I, pena

inammissibilità, allegando la nuova licenza comunale.

La conversione è consentita alle seguenti condizioni:

- La nuova attrazione non deve pregiudicare, per problemi di spazio, la partecipazione al Parco Divertimenti di altri concessionari aventi diritto.
- La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza (da desumersi dall'elenco delle attrazioni riconosciuto dal competente Ministero), alle altre attrazioni già esistenti sulla piazza, al fine di tutelare il Parco Divertimenti nella sua interezza e qualità, di evitare omogeneità tra le attrazioni concesse e offrire alla cittadinanza una maggiore varietà di spettacoli.

La conversione della licenza comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata.

La sostituzione dell'attrazione, a seguito di subentro di ramo d'azienda o per l'acquisto di una nuova, non è ammessa nei due anni successivi di permanenza nel parco divertimenti.

La richiesta di sostituzione deve essere inviata a questo Comune entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Dopo tale termine non sono ammesse sostituzioni.

L'Amministrazione Comunale può valutare l'eventuale modifica della composizione qualitativa del parco, in considerazione di eventuali squilibri derivanti da avvenute conversioni, compatibilmente alla disponibilità dell'area.

Art. 17 SUBINGRESSO NELL'ANZIANITA' DELLA PIAZZA

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per cause di morte, comporta il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquisita dal dante causa a favore dei discendenti in linea diretta o collaterali, entro il secondo grado e del coniuge, comprovata da idonea documentazione.

Nel caso il subentrante sia una società, né il legale rappresentante, né gli altri soci devono essere titolari di altre attrazioni presenti nel parco.

Nell'ipotesi di subingresso da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra il subentrante non può vantare alcune anzianità.

Il subingresso nelle titolarità di un'attrazione per atto tra vivi, opportunamente documentato ai sensi del Codice Civile, comporta il riconoscimento di diritto di frequenza al Parco Divertimenti, acquisita dal dante causa avente la qualità di frequentatore fisso purché ricorrano le seguenti condizioni:

- Il subentrante non deve essere titolare di più di due attrazioni all'interno del parco divertimenti, oppure con l'obbligo di optare per due delle attrazioni.
- Il dante causa (previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) deve rinunciare ad ogni suo diritto acquisito nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il subentrante deve presentarsi per un minimo di tre anni con l'attrazione con la quale subentra.

Sulla base della pianta tecnica di disposizione sul terreno delle attrazioni, predisposta dall'Amministrazione Comunale sulla base dei punteggi di presenza e dell'iscrizione alla Camera di Commercio, e sulle scelte degli aventi diritto in ordine di graduatoria, il subentrante occuperà il posto lasciato libero dalle altre attrazioni.

Art. 18 CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

Eventuali assenze, dovuti a comprovati motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo di assenza, del nome e della generalità della persona che sostituisce il titolare.

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Parco Divertimenti né possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita. La comunicazione deve pervenire, salvo documentati motivi di forza maggiore (rotture improvvise, incidenti, malattie), entro trenta giorni l'inizio della manifestazione.

L'Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni rese dal titolare dell'attrazione.

Qualora si accerti la falsità delle giustificazioni addotte si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma II, punto 3, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca il reato.

L'assenza non motivata comporta l'automatica esclusione dal Parco Divertimenti per l'edizione successiva.

In caso di recidiva si applica l'art. 27, comma II, punto 3.

Le assenze dal parco che consentono la conservazione dell'anzianità, non possono in alcun caso superare i due anni consecutivi.

Art. 19 VICENDE SOCIETARIE

La vacanza di un posto nell'organico per scioglimento o estinzione di società titolare della relativa concessione comporta l'assegnazione del posto previsto con la medesima attrazione, in base ai criteri dell'art. 5 del Regolamento.

Le richieste di partecipazione al Parco Divertimenti dei singoli soci vengono valutate in base ai medesimi criteri dell'art. 5.

Lo scioglimento o l'estinzione di società non comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare dell'atto di subentro, sempre che la richiesta di partecipazione al Parco Divertimenti sia riferita alla medesima attrazione.

La trasformazione e la fusione per incorporazione non producono la costituzione di una nuova società. Alla fusione per unione si applica l'art. 18, comma III del presente Regolamento.

In riferimento alla normativa vigente, nella conduzione dell'attrazione è ammessa la rappresentanza, opportunamente documentata, e comunicata all'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio del parco divertimenti. Nel caso di ritardata o mancata comunicazione, la stessa non verrà accettata.

Art. 20 ASPETTATIVA

L'esercente può richiedere la sospensione dell'accesso al Parco Divertimenti di settembre, per il periodo di un anno, per poter nel frattempo, poter esplicare la propria attività in altre località.

L'istanza di aspettativa, deve essere fatta pervenire ai competenti uffici 60 (sessanta) giorni prima della data d'inizio del Parco Divertimenti e contenere l'indicazione del Comune presso il quale l'interessato eserciterà la propria attività a pena di inammissibilità.

La presentazione dell'istanza di aspettativa comporta automaticamente la non esclusione nell'organico del Parco Divertimenti per l'edizione di riferimento.

L'aspettativa è concessa per un solo anno pena la decadenza dei diritti acquisiti; per comprovati motivi l'Amministrazione può concedere fino ad un massimo di due anni consecutivi.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta l'esclusione dell'edizione successiva salvo l'applicazione dell'art. 27, comma II, punto 3 in caso di recidiva.

La collocazione in aspettativa non può essere richiesta prima della scadenza in un triennio nel Parco Divertimenti.

Art. 21 COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

Per i complessi non costituenti Parchi tradizionali, e le feste rionali, gli attrazionisti che intendono partecipare dovranno presentare domanda al Sindaco da 12 mesi a 2 mesi prima del periodo interessato. Sarà cura dell'ufficio predisporre annualmente entro il mese di (febbraio) il calendario delle manifestazioni e delle feste rionali.

Per tali complessi valgono le norme di cui agli art. 6-10-11-15 del presente Regolamento.

Nel caso di attrazioni del tipo moto-auto acrobatiche, mostre di animali e simili, tra un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni.

L'Amministrazione Comunale può, nelle feste rionali, sentito il parere della Circoscrizione competente, aumentare o diminuire il numero degli attrazionisti per motivi di ordine o di forza maggiore.

Eventuali ed ulteriori manifestazioni e carattere cittadino, saranno definite e approvate da un apposito provvedimento della Giunta Comunale in conformità ai principi del presente Regolamento.

Art. 22 CRITERI DI CONCESSIONE PER CIRCHI EQUESTRI

La presenza dei circhi è consentita in due periodi durante l'anno, che attualmente sono:

- Periodo invernale-primaverile dal 1 febbraio al 31 marzo.
- Periodo autunnale-invernale dal 1 ottobre al 30 novembre.

Le domande in competente bollo devono pervenire all'Amministrazione nel periodo compreso dai 15 ai 9 mesi prima della data della manifestazione.

Le domande presentate fuori termine sono prese in considerazione nell'ordine di presentazione e solo se la piazza risulti disponibile per il periodo in esame.

Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, di uguali dimensioni, nello stesso periodo, l'Amministrazione provvede all'assegnazione dell'area mediante consultazione dell'Ente Nazionali Circhi o di Organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori dei circhi equestri.

In caso di ulteriore mancata soluzione si procede mediante sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'amministrazione comunale, con provvedimento adeguatamente motivato, si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che non ritenga adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra la venuta di un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni.

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale sono disciplinate le attività dei complessi circensi per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo.

Art. 23 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui agli art. 6 e 8, l'interessato deve specificare nella richiesta i seguenti dati:

- Tipo di struttura che si intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprehensive dei carri al seguito) diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo.

- Indicazione del soggetto delegato a mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per le pratiche relative al rilascio della concessione.
- Data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Vicenza.
- Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Art. 24 RILASCIO CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste, da comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

La concessione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale deciso dalla Giunta Comunale.

Il deposito cauzionale viene versato all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero eventualmente arrecati al patrimonio comunale. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area il 16° giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali salvo motivi di forza maggiore, documentati e accertabili dall'Amministrazione.

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- Al pagamento del canone all'ente proprietario dell'area suddetta.
- Alla stipula di contratto con le A.I.M per il servizio di rimozione rifiuti.
- Alla stipula di contratto con l'ufficio comunale Affissioni per quanto concerne le pubblicità.
- All'ottenimento dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- Al pagamento della S.I.A.E e della tassa di concessione comunale.
- Alla presentazione dettagliata della documentazione tecnica da inviare alla Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti.

Art. 25 CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente Regolamento previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata e salvo parere della Circoscrizione competente per territorio.

Art. 26 NORMA TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerati fissi i frequentatori di cui all'allegato provvedimento del Direttore, compilato con le modalità di cui al precedente art. 3.

La prima applicazione del presente regolamento avverrà compatibilmente con i tempi necessari per la formazione delle graduatorie, considerata anche l'entità e la complessità dei Parco Divertimenti.

Art. 27 PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Per le violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni e le disposizioni di cui all'art. 7 bis del D. Legs. 267 del 2000 e successive modifiche.

L'Amministrazione Comunale con provvedimento del Direttore, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, può combinare:

- La revoca della concessione in atto.

- L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi in cui essa è dovuta.
- L'esclusione, per un minimo di due anni, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale.

Degli illeciti commessi è data comunicazione alle Associazioni Sindacali di categoria.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI CAMPO MARZO DA PARTE DEGLI ATTRAZIONISTI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTI A SEGUITO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE IN VIALE DALMAZIA

Il parco divertimenti si svolgerà in Campo Marzo, lungo Viale Dalmazia (viale centrale in "macadan"), nelle aree a prato che costeggiano Viale Dalmazia, lato seriola e lato stazione con prolungamento nei prati lungo Viale Roma per le attrazioni leggere riservate ai bambini e lungo viale Eretenio per le attrazioni riservate agli adulti. La collocazione e la dimensione delle diverse attrazioni sono indicate nella planimetria allegata. TAV. "D".

L'accesso e l'uscita degli automezzi deve avvenire da Viale Eretenio e da Viale Roma per le attrazioni che stazioneranno nei prati lungo la seriola e viale Eretenio, da Viale Venezia e da Viale Roma per le attrazioni che stazioneranno nei prati lato stazione. L'accesso e l'uscita degli automezzi per le attrazioni e i banchi di vendita che stazioneranno in Viale Dalmazia deve avvenire dal lato di Viale Venezia passando sul retro del Bar Smeraldo, attraversando apposita strada. In tutti i casi si dovranno seguire i percorsi indicati nella planimetria allegata. TAV. "D/1".

Gli automezzi delle attrazioni e dei banchi di vendita che stazioneranno in Viale Dalmazia dovranno osservare una velocità a passo d'uomo per i movimenti di trasferimento lungo i percorsi indicata nella planimetria allegata, senza particolari manovre, evitando brusche sterzate che potrebbero causare danni al fondo.

E' vietato agli automezzi di salire con le ruote sui cordoli in trachite delimitanti i viali.

Il parcheggio delle attrazioni e l'appoggio a terra delle staffe di stazionamento, in legno di cm 40x40, delle attrazioni e dei banchi di vendita stazionanti in Viale Dalmazia, deve avvenire ad una distanza non inferiore a cm 50 (cinquanta) dalla bordatura di trachite dei viali in "klinker"; il parcheggio e l'appoggio a terra delle staffe di stazionamento delle attrazioni ubicate nelle aree a prato deve avvenire ad una distanza non inferiore a mt. 1 (uno) dalla bordatura dei viali in "macadan".

L'altezza massima d'ingombro delle attrazioni e dei banchi di vendita stazionati in Viale Dalmazia deve essere compatibile con la presenza delle alberature. La compatibilità sarà valutata dal personale preposto al controllo.

In Viale Dalmazia le fasi di parcheggio e di allestimento delle attrazioni e dei banchi di vendita e dei teloni di protezione degli stessi, non dovranno in alcun modo interessare le piante e i lampioni.

E' vietato il transito degli automezzi lungo i viali lastricati in "klinker" con la sola eccezione degli attraversamenti in entrata ed in uscita, ove previsti.

Gli operatori dovranno raccogliere e depositare imballaggi e altri rifiuti prodotti nel loro esercizio, suddivisi per tipologia di materiale, negli appositi contenitori posizionati a cura delle A.I.M. - Igiene Ambientale, in modo da evitare la dispersione dei rifiuti.

Gli automezzi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande dovranno avere i requisiti igienico-sanitari come definiti dalla normativa in vigore.

Ogni operatore di spettacoli viaggianti che eserciterà la propria attività in Campo Marzo dovrà versare

a titolo di deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria bancaria, per eventuali danni causati alle pavimentazioni, all'arredo, alle alberature messe a disposizione per lo svolgimento dei Parco Divertimenti, la somma di € 1500,00. In caso di danni imputabili all'operatore, il relativo importo, determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà recuperato fino alla concorrenza della cauzione e mediante versamento dell'eventuale differenza. In tal caso l'operatore sarà tenuto alla ricostituzione della cauzione.

L'aggiornamento della cauzione è demandato alla Giunta Comunale.

L'eventuale svincolo della cauzione per cessata attività o altro è condizionata all'assenso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ogni operatore dovrà versare una cauzione di €0,10 al mq. al giorno, per il ripristino del manto erboso, fermo restando un importo minimo di €100,00.

Al momento dell'insediamento gli operatori dovranno denunciare agli organi comunali di controllo del Parco gli eventuali danni al suolo e ai manufatti, relativamente al posteggio assegnato, preesistente al loro arrivo.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e controllo delle presenti norme e di verbalizzare i rapporti per danni alle infrastrutture.

La sanzione amministrativa prevista per la violazione alle presenti disposizioni va da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 e si applica con le modalità previste dalla legge n. 689/91. Si applicano inoltre la sanzione accessoria con le modalità previste dalla legge n.689/91, e la sanzione accessoria del ripristino dei ruoli e delle attrezzature a spese dell'interessato e a cura del Comune. Le spese sono attinte dal deposito cauzionale.

Gli attrazionisti dovranno rispettare i limiti massimi sopportabili dai prati forniti dal Comune. Dovranno conseguentemente dotarsi di una certificazione prodotta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale, attestante che le sollecitazioni rispettano i limiti prefissati.

Il carico delle attrazioni o dei chioschi deve essere distribuito con idonee piastre al fine di non superare il limite di carico sopracitato (fissato dal Comune).

Al termine di ogni manifestazione il manto di superficie del Parco dovrà essere ripristinato nel più breve tempo possibile.

Il peso e la movimentazione degli automezzi e delle varie attrazioni e strutture dovranno essere tali da non danneggiare il verde, gli apparati radicali arborei e la rete sotterranea di irrigazione indispensabile per la buona conservazione del Parco.

Dovrà essere garantita la pulizia degli spazi dove si svolgono le manifestazioni.

Le strutture che verranno collocate nonché gli allestimenti pubblicitari, promozionali e di indirizzo per il pubblico dovranno essere tali da non entrare in contrasto con le valenze ambientali del parco stesso al fine di offrire un'immagine decorosa delle manifestazioni.